



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 70 del 03/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, addì **tre** del mese di **Maggio** alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale, in **forma mista** con le modalità di cui alla delibera di G.C. n. 46 del 14.04.2022. La sede si considera convenzionalmente situata presso il Palazzo Comunale - Piazza Carlo Stognone, n. 1.

Risultano:

Qualifica	Nome	Presente presso la Sede Comunale	Collegato da remoto	Assente
Sindaco	FIORINI MATTIA	X		
Vice Sindaco	PELUFFO MARINA		X	
Assessore	SECHI CRISTIANA	X		
Assessore esterno	GIUDICE GIAN LUCA			X
Assessore esterno	SCHOEPF VERUSKA			X
Totale		3		2

Partecipa e verbalizza la seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero**, presente presso la sede Comunale.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza – accertata da parte del Segretario Comunale l'identità dei componenti della Giunta e la presenza del numero legale, mediante riscontro a video ed appello nominale, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

Il Sindaco richiama l'attenzione dei membri della Giunta sul rispetto di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.04.2022 che stabilisce nel dettaglio le modalità di svolgimento della Giunta in videoconferenza, con garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2022;

CONSIDERATO, altresì, che con il Decreto "Milleproroghe" n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato ulteriormente differito al 31/05/2022;

RICHIAMATO l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale testualmente recita: *"Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*;

RICHIAMATO, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con D.C.C. n. 10 del 24/03/2004 e s.m.i., ed in particolare l'art. 4, avente ad oggetto: *"Procedura di approvazione del Bilancio"*;

CONSIDERATO che il suddetto art. 4 prevede testualmente al comma 1: *"Lo schema di Bilancio annuale viene adottato dalla Giunta Comunale almeno 25 giorni antecedenti il termine per l'approvazione previsto dalla legge. Nello stesso termine sono predisposte e approvate le inerenti proposte di deliberazioni previste dalla legislazione vigente"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il"*

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VISTO l'art. 1, commi 816 - 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (Canone mercatale);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2020 di approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale, successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 25 del 31/05/2021;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alle attribuzioni dell'Organo consiliare in materia tributaria e regolamentare;

ATTESA la necessità di modificare il Regolamento che disciplina l'entrata alla luce delle recenti novità legislative, nonché adeguare lo stesso sulla base di alcune integrazioni di carattere procedurale ed operativo, apportando al Regolamento vigente le opportune variazioni, entro le scadenze previste dalla normativa nazionale e regolamentare per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto proporre al Consiglio Comunale le modifiche così come meglio riportate nell'allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del piano tariffario del Canone unico patrimoniale per l'anno 2022;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.,

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di sottoporre al Consiglio Comunale:
 - a. approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale, meglio specificate nell'Allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - b. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, che si riporta integralmente all'Allegato sub B) della presente deliberazione, avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
2. di procedere con successiva deliberazione all'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata, favorevole ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di proposta di modifica al Regolamento, quale provvedimento propedeutico all'approvazione del piano tariffario del Canone per l'anno 2022 nonché del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Mattia Fiorini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Gaggero



COMUNE DI SPOTORNO

ALLEGATO A)

Modificare l'articolo 2 “**Aree comunali**” come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.</p> <p>2. Sono da considerarsi aree comunali soggette al Canone patrimoniale anche le aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.</p> <p>3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none">a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;d. le occupazioni con innesti o allacci realizzate dagli utenti dei soggetti erogatori di pubblici servizi a rete.	<p>1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.</p> <p>2. Sono da considerarsi aree comunali soggette al Canone patrimoniale anche le aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.</p> <p>3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none">a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;d. le occupazioni annuali effettuate con innesti o allacci realizzate dagli utenti dei soggetti erogatori di pubblici servizi a rete.



Modificare l'articolo 4 “**Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi**” come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:</p> <p>a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;</p> <p>b. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 10 e-4;</p> <p>c. le occupazioni ovvero la diffusione dei messaggi pubblicitari che si protraggono oltre il termine previsto dal provvedimento di concessione o autorizzazione;</p> <p>d. le occupazioni ovvero la diffusione dei messaggi pubblicitari comunque effettuate anche a seguito di revoca o estinzione dell'autorizzazione o della concessione.</p> <p>2. Nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge, per le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché l'immediata copertura della pubblicità effettuata abusivamente, assegnando un termine non superiore a tre giorni per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle eventuali di custodia dei materiali stessi.</p> <p>3. I mezzi utilizzati per l'occupazione o la pubblicità abusiva possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese della rimozione d'ufficio e di custodia, nonché del Canone e delle relative sanzioni pecuniarie applicate.</p>	<p>1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:</p> <p>a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;</p> <p>b. [abrogata];</p> <p>c. le occupazioni ovvero la diffusione dei messaggi pubblicitari che si protraggono oltre il termine previsto dal provvedimento di concessione o autorizzazione;</p> <p>d. le occupazioni ovvero la diffusione dei messaggi pubblicitari comunque effettuate anche a seguito di revoca o estinzione dell'autorizzazione o della concessione.</p> <p>2. Nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge, per le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché l'immediata copertura della pubblicità effettuata abusivamente, assegnando un termine non superiore a tre giorni per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle eventuali di custodia dei materiali stessi.</p> <p>3. I mezzi utilizzati per l'occupazione o la pubblicità abusiva possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese della rimozione d'ufficio e di custodia, nonché del Canone e delle relative sanzioni pecuniarie applicate.</p>



Modificare l'articolo 5 **“Indennità e sanzioni”** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto	1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.</p> <p>2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con processo verbale di contestazione, di cui all'articolo precedente.</p> <p>3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità di cui 1.</p> <p>4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).</p> <p>4. bis La violazione alle disposizioni del presente regolamento è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.).</p> <p>5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.</p>	<p>per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.</p> <p>2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come annuali; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come giornaliere e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con processo verbale di contestazione, di cui all'articolo precedente.</p> <p>3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità di cui 1.</p> <p>3 bis. Alle occupazioni e alla diffusione dei messaggi pubblicitari effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone ovvero in caso di versamento parziale, con l'eccezione del versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 10 co. 4, si applica una sanzione pari all'indennità prevista dal precedente comma 1.</p> <p>4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).</p> <p>4. bis La violazione alle disposizioni del presente regolamento è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.).</p> <p>5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.</p>



Modificare l'articolo 10 “**Versamenti**” come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, al momento</p>	<p>1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, al momento</p>

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando una delle modalità messe a disposizione del Comune che saranno indicate dai competenti Uffici Comunali, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. conto corrente di tesoreria del Comune; b. conto corrente postale intestato al Comune; c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune; d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale); e. modalità individuate dal gestore del servizio. <p>2. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.</p> <p>3. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00.</p> <p>3. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00.</p> <p>4. Il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a n. 20 annualità, con una delle modalità di cui al presente articolo.</p> <p>5. Per importi superiori a € 500,00 il pagamento del Canone può essere effettuato, con le stesse modalità sopra indicate, in tre rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenze rispettivamente il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre. I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di pagamento rateizzato devono darne preventiva comunicazione al Comune da presentare almeno 30 giorni prima dalla scadenza.</p> <p>6. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la</p>	<p>del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando una delle modalità messe a disposizione del Comune che saranno indicate dai competenti Uffici Comunali, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. conto corrente di tesoreria del Comune; b. conto corrente postale intestato al Comune; c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune; d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale); e. modalità individuate dal gestore del servizio. <p>1 bis. Il versamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito ed esibita la relativa attestazione di versamento, prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione.</p> <p>1 ter. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione di carattere pluriennale, il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 aprile di ciascun anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>2. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.</p> <p>3. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00.</p> <p>3. Non sono dovuti versamenti se l'importo del Canone annuale che deve essere eseguito non sia superiore a € 5,00. Il limite di cui al precedente periodo non si considera per le fattispecie di occupazioni e messaggi pubblicitari giornalieri.</p> <p>4. Il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a n. 20 annualità, con una delle modalità di cui al presente articolo.</p> <p>5. Per importi superiori a € 500,00 il pagamento del Canone può essere effettuato, con le stesse modalità sopra indicate, in tre rate di eguale importo, senza interessi, aventi scadenze rispettivamente il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre. I contribuenti che intendano avvalersi della facoltà di pagamento rateizzato devono darne preventiva comunicazione al Comune da presentare almeno 30 giorni prima dalla</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.	scadenza. 6. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché quelli dovuti dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003 , deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.



Modificare l'articolo 12 “**Tipologie di occupazione**” come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:</p> <p>a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;</p> <p>b. sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno solare.</p> <p>2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.</p>	<p>1. Le occupazioni sono annuali (permanent) o giornaliere (temporanee):</p> <p>a. sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;</p> <p>b. sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno solare.</p> <p>2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.</p>



Modificare l'articolo 13 “**Soggetti passivi**” come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.</p> <p>2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.</p>	<p>1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.</p> <p>2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare della concessione e da tutti gli altri soggetti che occupano, anche in via mediata, il suolo pubblico mediante utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Qualora l'occupazione sia effettuata in settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture stesse e i soggetti titolari del contratto di vendita dal bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale dei cavi e delle condutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.</p>



Modificare l'articolo 14 “**Determinazione del Canone per le occupazioni**” come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la durata effettiva dell'occupazione, espressa in ore;b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore se la cifra contiene decimali;c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione;e. il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso di suolo pubblico. <p>2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati,</p>	<p>1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la durata effettiva dell'occupazione;b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore se la cifra contiene decimali;c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione;e. il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso di suolo pubblico. <p>2. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati,</p>

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.</p> <p>3. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi e impianti in genere il canone è determinato in misura forfetaria per occupazioni fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 giorni, ed è graduato in rapporto alle categorie stradali.</p>	<p>sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.</p> <p>3. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi e impianti in genere il canone è determinato in misura forfetaria per occupazioni fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 giorni, ed è graduato in rapporto alle categorie stradali.</p>



Modificare l'articolo 17 **“Determinazione del Canone per le occupazioni di aziende di erogazione di pubblici servizi”** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (quali energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria stabilita dalla Deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno con le modalità stabilite dal precedente art. 10 co. 6.</p> <p>3. L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.</p> <p>4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti</p>	<p>1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (quali energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfetaria stabilita dalla Deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno con le modalità stabilite dal precedente art. 10 co. 6.</p> <p>3. L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.</p> <p>4. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti</p>

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.</p> <p>5. [Abrogato] 6. [Abrogato]</p> <p>7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	<p>direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.</p> <p>5. [Abrogato] 6. [Abrogato]</p> <p>6 bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003 (Cod. delle comunicazioni elettroniche) e che non rientrano nella previsione di cui al comma precedente, sono soggetti ad un Canone pari ad € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Il versamento è effettuato in unica soluzione entro il termine e con le modalità di cui al precedente comma 2, secondo periodo.</p> <p>7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>



Modificare l'articolo 19 “**Esenzioni dal Canone**” come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>1. Sono esenti dal canone:</p> <p>a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;</p>	<p>1. Sono esenti dal canone:</p> <p>a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;</p>

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;</p> <p>e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;</p> <p>f. le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>i. le occupazioni effettuate con manufatti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;</p> <p>j. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, che non comportino attività di vendita, promozione commerciale o di somministrazione, e le attività finalizzate alla raccolta di fondi, anche effettuate mediante vendita o somministrazione, a favore di enti senza finalità di lucro iscritti al registro Comunale del terzo settore del Comune di Spotorno, nonché le attività finalizzate alla raccolta fondi di enti senza finalità di lucro che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Spotorno;</p> <p>k. le occupazioni necessarie all'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune o realizzati da privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, successivamente acquisiti al patrimonio comunale;</p> <p>l. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi);</p> <p>m. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune di Spotorno nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre, per i commercianti regolarmente autorizzati che espongono banchi per la vendita di merce a prezzi scontati sulla superficie pubblica prospiciente il proprio locale di esercizio;</p>	<p>d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;</p> <p>e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;</p> <p>f. le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>i. le occupazioni effettuate con manufatti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;</p> <p>j. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, che non comportino attività di vendita, promozione commerciale o di somministrazione, e le attività finalizzate alla raccolta di fondi, anche effettuate mediante vendita o somministrazione, a favore di enti senza finalità di lucro iscritti al registro Comunale del terzo settore del Comune di Spotorno, nonché le attività finalizzate alla raccolta fondi di enti senza finalità di lucro che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Spotorno;</p> <p>k. le occupazioni necessarie all'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune o realizzati da privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, successivamente acquisiti al patrimonio comunale;</p> <p>l. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi);</p> <p>m. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune di Spotorno nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre, per i commercianti regolarmente autorizzati che espongono banchi per la vendita di merce a prezzi scontati sulla superficie pubblica prospiciente il proprio locale di esercizio;</p> <p>n. le occupazioni poste in essere per promuovere manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non</p>

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
	ecceda i 10 metri quadrati.



Modificare l'articolo 24 **“Revoca e decadenza della concessione”** come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>1. Le concessioni di suolo pubblico sono sempre revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.</p> <p>2. Le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per dimostrate necessità dei pubblici servizi.</p> <p>3. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi altra indennità.</p> <p>4. Le concessioni decadono nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico; b. reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento o dalla concessione stessa; c. violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazioni di suoli. <p>4 bis. Nel caso specifico l'ufficio titolare del procedimento diffida l'interessato a porre fine alle inadempienze assegnando un congruo termine per adempiere. Scaduto detto termine senza che il destinatario vi abbia dato seguito, la concessione decade in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di decadenza, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente a rimuovere i materiali utilizzati per l'occupazione, conservandoli in specifico deposito individuato dal Comune. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avvenuta rimozione e custodia dei materiali presso il deposito del Comune senza che l'avente diritto abbia provveduto al loro ritiro ed al pagamento di quanto dovuto, l'Amministrazione comunale con apposito atto, procederà all'alienazione dei beni, trattenendo i proventi della vendita fino alla concorrenza delle spese</p>	<p>1. Le concessioni di suolo pubblico sono sempre revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.</p> <p>2. Le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per dimostrate necessità dei pubblici servizi.</p> <p>3. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi altra indennità.</p> <p>4. Le concessioni decadono nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico; b. reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente Regolamento o dalla concessione stessa; c. violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazioni di suoli. <p>4 bis. Nel caso specifico l'ufficio titolare del procedimento diffida l'interessato a porre fine alle inadempienze assegnando un congruo termine per adempiere. Scaduto detto termine senza che il destinatario vi abbia dato seguito, la concessione decade in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di decadenza, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente a rimuovere i materiali utilizzati per l'occupazione, conservandoli in specifico deposito individuato dal Comune. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avvenuta rimozione e custodia dei materiali presso il deposito del Comune senza che l'avente diritto abbia provveduto al loro ritiro ed al pagamento di quanto dovuto, l'Amministrazione comunale con apposito atto, procederà all'alienazione dei beni, trattenendo i proventi della vendita fino alla concorrenza delle spese sostenute.</p>

<p>sostenute.</p> <p>5. In caso di decadenza per una delle cause sopra elencate, il concessionario decaduto non ha diritto alla restituzione dell'eventuale Canone già corrisposto.</p>	<p>5. In caso di decadenza per una delle cause sopra elencate, il concessionario decaduto non ha diritto alla restituzione dell'eventuale Canone già corrisposto. Il rilascio di una nuova concessione ovvero il rinnovo di quella decaduta è subordinato alla regolarizzazione della posizione del concessionario decaduto, da effettuarsi mediante versamento del canone non versato negli anni precedenti.</p>
---	--



Modificare l'articolo 26 “**Subentro alla concessione**” come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Chiunque intenda subentrare in una concessione già in essere deve inoltrare all'Ufficio competente apposita domanda, redatta su modello predisposto dal Comune, nella quale devono essere specificati:</p> <p>a. le generalità, la residenza o il domicilio ed il codice fiscale del soggetto subentrante;</p> <p>b. i riferimenti della concessione già in essere o almeno le seguenti informazioni:</p> <p>1.b.i. la data del rilascio ed il n. di protocollo;</p> <p>1.b.ii. i riferimenti del precedente soggetto concessionario;</p> <p>1.b.iii. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico già concesso per l'occupazione;</p> <p>1.b.iv. la superficie o l'estensione lineare occupata;</p> <p>1.b.v. i motivi a fondamento del subentro ed il titolo per il quale si chiede di subentrare, allegando documentazione idonea a comprovare il titolo al subentro.</p>	<p>1. Chiunque intenda subentrare in una concessione già in essere deve inoltrare all'Ufficio competente apposita domanda, redatta su modello predisposto dal Comune, nella quale devono essere specificati:</p> <p>a. le generalità, la residenza o il domicilio ed il codice fiscale del soggetto subentrante;</p> <p>b. i riferimenti della concessione già in essere o almeno le seguenti informazioni:</p> <p>1.b.i. la data del rilascio ed il numero progressivo di protocollo;</p> <p>1.b.ii. i riferimenti del precedente soggetto concessionario;</p> <p>1.b.iii. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico già concesso per l'occupazione;</p> <p>1.b.iv. la superficie o l'estensione lineare occupata;</p> <p>1.b.v. i motivi a fondamento del subentro ed il titolo per il quale si chiede di subentrare, allegando documentazione idonea a comprovare il titolo al subentro.</p> <p>2. La concessione rilasciata a chi subentra mantiene la stessa scadenza e le medesime condizioni della concessione originaria.</p>



Modificare l'articolo 29 “**Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari**” come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Ai fini della determinazione del Canone, si</p>	<p>1. Ai fini della determinazione del Canone, si</p>

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>considerano:</p> <p>a. la superficie complessiva del mezzo pubblicitario calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi;</p> <p>b. la tipologia del mezzo pubblicitario;</p> <p>c. la durata della diffusione del messaggio pubblicitario.</p> <p>2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.</p> <p>3. Il Canone non è dovuto qualora le superfici contenenti il messaggio pubblicitario siano inferiori a 300 cm quadrati.</p>	<p>considerano:</p> <p>a. la superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non solo dalla superficie occupata dalle scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi;</p> <p>b. la tipologia del mezzo pubblicitario;</p> <p>c. la durata della diffusione del messaggio pubblicitario. Si considerano annuali o permanenti i messaggi pubblicitari diffusi mediante impianti e manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti a valenza pluriennale; sono considerati altresì annuali i messaggi pubblicitari di durata superiore a 90 giorni. Si considerano giornalieri o temporanei i messaggi pubblicitari diffusi con mezzi di carattere non fisso e atti aventi durata non superiore a 90 giorni.</p> <p>2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.</p> <p>3. Il Canone non è dovuto qualora le superfici contenenti il messaggio pubblicitario siano inferiori a 300 cm quadrati.</p> <p>4. Il Canone dovuto per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto forfettariamente per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.</p> <p>5. Per la pubblicità sonora, il Canone è applicato forfettariamente per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.</p> <p>6. Il Canone è altresì dovuto forfettariamente per i messaggi pubblicitari diffusi mediante installazione su aeromobili e palloni frenati, per ciascun mezzo utilizzato.</p>



Inserire l'articolo 29 bis **“Criteri di calcolo del Canone”** come segue:

1. *Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.*
2. *Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.*
3. *Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.*
4. *I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.*



Modificare l'articolo 30 **“Riduzioni ed esenzioni”** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il Canone è ridotto alla metà in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none">a. messaggi pubblicitari diffusi da comitati, associazioni, fondazione ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;b. messaggi pubblicitari relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;c. messaggi pubblicitari relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;d. messaggi pubblicitari effettuati per conto	<p>1. Il Canone è ridotto alla metà in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none">a. messaggi pubblicitari diffusi da comitati, associazioni, fondazione ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;b. messaggi pubblicitari relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;c. messaggi pubblicitari relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;d. messaggi pubblicitari effettuati per conto

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>proprio con pannelli luminosi, display o altro.</p> <p>2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari che abbia durata non superiore ai 3 mesi, si applica una tariffa ridotta ad un decimo per ogni mese o frazione di mese.</p> <p>3. Le riduzioni di cui al comma precedente e quelle stabilite dalla legge non sono tra di loro cumulabili.</p> <p>4. Sono esenti dal canone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Omissis;</i> 	<p>proprio con pannelli luminosi, display o altro.</p> <p>2. [Abrogato]</p> <p>3. Le riduzioni di cui al comma precedente e quelle stabilite dalla legge non sono tra di loro cumulabili.</p> <p>4. Sono esenti dal canone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Omissis;</i>



Modificare l'articolo 33 **“Installazione di mezzi pubblicitari”** come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021	Versione modificata
<p>1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari e/o effettuare pubblicità con una delle modalità di cui al precedente art. 32, deve presentare, prima di iniziare la pubblicità, apposita domanda all'Ufficio competente.</p> <p>2. La domanda deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'indicazione delle generalità, della residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto; la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica illustrativa, sia per quanta riguarda le misure, sia per quanto attiene ai materiali; il periodo per cui viene richiesta l'autorizzazione; la dichiarazione di conoscere e sottostare a 	<p>1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari e/o effettuare pubblicità con una delle modalità di cui al precedente art. 32, deve presentare, prima di iniziare la pubblicità, apposita domanda all'Ufficio competente.</p> <p>2. La domanda deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'indicazione delle generalità, della residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto; la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica illustrativa, sia per quanta riguarda le misure, sia per quanto attiene ai materiali; il periodo per cui viene richiesta l'autorizzazione; la dichiarazione di conoscere e sottostare a

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.</p> <p>3. La presentazione della domanda di concessione all'installazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato del comune di Spotorno costituisce altresì richiesta di concessione all'occupazione del suolo pubblico. Il posizionamento di impianti pubblicitari al di fuori dai centri abitati invece è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o dal gestore in caso di posizionamento lungo le strade regionali e provinciali o in vista di esse, dall'ente proprietario o gestore. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.</p> <p>4. L'ufficio competente riceve ed esamina le domande e provvede in merito al rilascio dell'autorizzazione ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n.241.</p> <p>5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.</p> <p>6. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.</p>	<p>tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.</p> <p>3. La presentazione della domanda di concessione all'installazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato del comune di Spotorno costituisce altresì richiesta di concessione all'occupazione del suolo pubblico. Il posizionamento di impianti pubblicitari al di fuori dai centri abitati invece è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o dal gestore in caso di posizionamento lungo le strade regionali e provinciali o in vista di esse, dall'ente proprietario o gestore. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.</p> <p>4. L'ufficio competente riceve ed esamina le domande e provvede in merito al rilascio dell'autorizzazione ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n.241.</p> <p>5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.</p> <p>6. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.</p> <p>7. Qualora si intenda diffondere messaggi pubblicitari temporanei che non richiedono pareri o autorizzazioni preventivi da parte di altri settori comunali, la domanda di cui al presente articolo si intende assorbita dalla presentazione di una dichiarazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione del messaggio, a cui dovranno essere necessariamente allegati copia del documento di identità dell'istante e l'attestazione dell'avvenuto versamento. Tale dichiarazione sarà considerata valida come autorizzazione all'esposizione.</p>



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 96 DEL 03/05/2022

—

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE –
MODIFICHE – APPROVAZIONE.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

**REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.**

DATA 03/05/2022

Michela Costabile / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 -
SPORTELLO DEL CITTADINO

—



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI GIUNTA N. 96 DEL 03/05/2022

—

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE –
MODIFICHE – APPROVAZIONE.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 03/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 70 del 03/05/2022

**Oggetto: *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – MODIFICHE –
APPROVAZIONE.***

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 12/06/2022.

Data, 18/05/2022

L'INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.